

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

del 23 dicembre 2024 (Stato 1° luglio 2025)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura,

ordina:

Sezione 1: Obiettivi di promozione

Art. 1

¹ Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all'attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.

² Sono promosse in particolare le attività musicali rivolte a bambini e giovani per i quali la formazione musicale è difficilmente accessibile.

Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

Art. 2

¹ La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari i seguenti ambiti di promozione:

- a. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;
- b. lo svolgimento di corsi e campi di musica (offerte G+M) per bambini e giovani;
- c. l'attuazione di misure di accompagnamento per fare conoscere il programma G+M.

² Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

³ I beneficiari di aiuti finanziari si impegnano a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Sezione 3: Formazione e formazione continua dei monitori G+M

Art. 3 Formazione di monitore G+M

¹ Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo una formazione che comprenda almeno gli ambiti seguenti:

- a. informazioni generali sul programma G+M;
- b. pedagogia musicale.

² Chi è in possesso di una formazione equivalente o dell'esperienza corrispondente può essere dispensato dalla parte sulla pedagogia musicale di cui al capoverso 1 lettera b. L'Ufficio federale della cultura (UFC) stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.

³ L'UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono le formazioni e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione alla formazione

¹ Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:

- a. maggiorenni o raggiungono la maggiore età nell'anno civile della formazione;
- b. domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein oppure in possesso di un permesso per frontalieri valido; e
- c. idonee a condurre offerte G+M.

² L'UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre offerte G+M, in particolare per quanto concerne le competenze musicali e l'esperienza con bambini e giovani.

Art. 5 Procedura di ammissione alla formazione

¹ La segreteria G+M decide in merito all'ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un'eventuale dispensa dalla parte sulla pedagogia musicale. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M può avvalersi di esperti.

² Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all'UFC in qualsiasi momento.

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti per l'ammissione alla formazione.

Art. 6 Formazione continua

¹ I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.

² L'UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della stessa.

Art. 7 Aiuto finanziario per l'istituzione di offerte di formazione e formazione continua

¹ L'UFC può sostenere le organizzazioni con un aiuto finanziario una tantum per l'istituzione di formazioni G+M e formazioni continue G+M.

² La segreteria G+M decide in merito alla concessione dell'aiuto finanziario.

Art. 8 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua

¹ La segreteria G+M può concludere contratti di prestazioni con le organizzazioni. Le organizzazioni devono fornire un determinato numero, stabilito dall'UFC, di offerte di formazione e formazione continua che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 3 capoverso 3 o l'articolo 6 capoverso 2.

² L'UFC indennizza le organizzazioni con un contributo per giorno di corso e per partecipante G+M. L'UFC stabilisce l'ammontare degli aiuti finanziari.

³ Le offerte di formazione e formazione continua organizzate dalla segreteria G+M sono gratuite per i monitori G+M.

Art. 9 Sospensione e revoca del certificato

La segreteria G+M può sospendere o revocare il certificato quale monitore G+M se:

- a. la persona interessata trasgredisce all'obbligo di assolvere una formazione continua secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. sussistono dubbi circa l'idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.

Sezione 4: Offerte G+M**Art. 10** Durata e luogo di svolgimento

¹ È considerata un'offerta G+M una sequenza d'insegnamento da 5 a 20 lezioni dedicata principalmente alla pratica musicale.

² Una lezione dura 45 minuti.

³ Per le offerte a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l'UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1 e 2.

⁴ I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni.

Art. 11 Finanziamento

¹ È sostenuta con aiuti finanziari la partecipazione a offerte G+M da parte di bambini e giovani che:

- a. sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e
- b. nell'anno di calendario in cui si svolge l'offerta G+M compiono al massimo 25 anni.

² A un'offerta G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 12 Ente promotore

¹ Chi intende proporre offerte G+M (ente promotore) deve:

- a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;
- b. essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;
- c. avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

² Le scuole di musica e le scuole possono ricevere aiuti finanziari soltanto per offerte G+M che si tengono al di fuori del normale orario scolastico. L'UFC stabilisce i relativi requisiti.

Art. 13 Condizioni di custodia

¹ Per lo svolgimento di un'offerta G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato e maggiorenne.

² L'UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.

Art. 14 Procedura

¹ La segreteria G+M decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

² Gli enti promotori devono presentare all'UFC le richieste di aiuti finanziari. La segreteria G+M stabilisce i termini d'inoltro.

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti.

⁴ L'UFC stabilisce l'ammontare degli aiuti finanziari. Può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.

⁵ Gli aiuti finanziari, unitamente ai contributi dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi delle offerte G+M.

Art. 15 Ordine di priorità

Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l'UFC stabilisce un ordine di priorità.

Sezione 5: Misure di accompagnamento

Art. 16

¹ Sono considerate misure di accompagnamento le presentazioni, le manifestazioni, le formazioni, le offerte di consulenza e le altre misure di comunicazione che contribuiscono a far conoscere il programma G+M al grande pubblico e alle organizzazioni potenzialmente interessate.

² L'UFC decide in merito all'adeguatezza delle misure di accompagnamento. Esse sono attuate dalla segreteria G+M.

Sezione 6: Segreteria G+M

Art. 17

¹ L'UFC nomina la segreteria G+M in applicazione del diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione.

² L'UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020² concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica è abrogata.

Art. 19 Disposizione transitoria

Alle richieste presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.

² [RU 2020 5943]

